



Roma - Lungotevere Marzio n. 3 – 00186 - Palermo - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917722955
www.avvocatoleone.com – info@avvocatoleone.com
P.IVA 06495860824

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

Per la **Dott.ssa Ribino Patrizia**, nata a Mazara del Vallo (TP), il 04 maggio 1975 (C.F. RBNPRZ75E44F061D) e residente a Palermo (PA), in via Bernabei, n. 51, CAP 90145, rappresentata e difesa, giusta procura in calce al presente atto, dagli avv.ti Francesco Leone (c.f. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0916251857; francescoleone@pec.it) e Simona Fell (c.f. FLLSMN85R68G273D; fax: 0916256125; pec: simona.fell@pec.it) ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi sito in Roma, Lungotevere Marzio, n. 3

CONTRO

- il **CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- La **Commissione esaminatrice del concorso**, nella persona del legale rappresentante *pro tempore*;

AVVERSO E PER LA DISAPPLICAZIONE

- del provvedimento del Direttore Generale prot. n. 0419633 del 4 novembre 2024, con cui è stata approvata la graduatoria della “*Procedura selettiva per titoli e colloquio per complessive n. 1291 (ex 1010) posizioni di primo ricercatore, Il livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006*”, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente;
- della graduatoria della “*Procedura selettiva per titoli e colloquio per complessive n. 1291 (ex 1010) posizioni di primo ricercatore, Il livello professionale, ai sensi dell’art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e sperimentazione del 7 aprile 2006*”, approvata e pubblicata in data 4 novembre u.s., nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente;
- della nomina dei vincitori della selezione *de qua*, disposta in data 4 novembre 2024, nella parte in cui non include il nominativo dell’odierna ricorrente;
- del provvedimento del 4 novembre 2024, comunicato all’odierna ricorrente a mezzo PEC in data 6



- novembre u.s., con cui la p.a. ha reso nota l'esclusione della stessa dalla graduatoria finale di merito, per aver riportato il punteggio complessivo inferiore a 60/100mi;
- del bando di concorso (DP CNR prot. n. 184274 del 15 giugno 2023), art. 6, comma 2, nella parte in cui prevede che *“Relativamente alle sezioni 1, 2 e 4, sono valutabili i titoli acquisiti alla data del 31 dicembre 2022”*, in quanto lesivo dei diritti dell'odierna ricorrente;
 - ove esistente, del verbale con cui è stata approvata la graduatoria degli idonei e dei vincitori del concorso *de quo*;
 - del/i verbale/i con cui sono stati predisposti i criteri di valutazione dei titoli di studio in possesso dei candidati e di attribuzione del punteggio;
 - del punteggio attribuito all'odierna ricorrente, con specifico riferimento alla valutazione dei titoli, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante;
 - di ogni altro atto, presupposto e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo dei diritti dell'odierna ricorrente;

NONCHÉ PER L'ACCERTAMENTO

del diritto di parte ricorrente ad essere utilmente ricompresa, nella posizione e con il punteggio legittimamente spettanti, nella graduatoria finale del concorso *de quo*, tra i candidati vincitori;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell'art. 30 c.p.a., mediante l'adozione di un provvedimento che disponga il riesame della posizione della ricorrente e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, ai fini della relativa inclusione nella spettante posizione della graduatoria finale del concorso *de quo*.

Si premette in

FATTO

1.- Con DP CNR prot. n. 184274 del 15 giugno 2023, è stata emanata la *“Procedura selettiva per titoli e colloquio per complessive n. 1010 posizioni di Primo Ricercatore II livello, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del*



CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006”: in particolare, la procedura prevede n. 35 Aree Concorsuali.

L’odierna ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, ha presentato la propria candidatura per l’Area Concorsuale Informatica (COD. 02), per un totale n. 46 posti, successivamente ampliati a n. 59.

Parte resistente, al fine di selezionare i candidati più meritevoli, ha previsto lo svolgimento delle seguenti fasi:

i) valutazione dei titoli e del curriculum:

ii) colloquio.

In particolare, per quanto concerne la fase di presentazione dei titoli, i candidati sono stati tenuti a rispettare le indicazioni fornite dall’Allegato tecnico D al bando di concorso, nonché le linee guida di cui all’Allegato A (cfr. art. 5 del bando).

Più nel dettaglio, il richiamato Allegato A (recante “*LINEE GUIDA CURRICULUM PROFESSIONALE*”) fornisce ai candidati indicazioni utili ai fini della compilazione del CV da sottomettere alla Commissione.

Con riferimento, alla valutazione del curriculum, la Commissione dispone complessivamente di 80 punti, ripartiti tra le seguenti sezioni:

“• Sezione 1) Prodotti e Titoli scelti (max 15 di cui almeno 10 Prodotti)

Per ciascun prodotto/titolo, la Commissione attribuirà un punteggio analitico, entro il limite massimo di 3 punti a prodotto/titolo: max 45 punti

• Sezione 2) Contributo e risultati dell’attività max 25 punti

Il contributo e i risultati dell’attività saranno valutati con un giudizio motivato che tenga in particolare considerazione l’effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti significativi nell’ambito delle conoscenze inter/multidisciplinari dell’Ente, entro il limite massimo di 25 punti;

• Sezione 3) Prospettive scientifiche e potenziale max 5 punti



Le prospettive scientifiche e il potenziale saranno valutate con giudizio motivato, tenuto conto degli aspetti innovativi e di beneficio per l'Ente, la comunità scientifica e il Paese, entro il limite massimo di 5 punti;

• Sezione 4) Percorso professionale max 5 punti

Il percorso professionale sarà valutato con un giudizio motivato su tutte le esperienze professionali e le competenze non valorizzate nelle sezioni precedenti con assegnazione del relativo punteggio, entro il limite massimo di 5 punti."

In particolare, "Relativamente alle sezioni 1, 2 e 4, sono valutabili i titoli acquisiti alla data del 31 dicembre 2022" (cfr. art. 6 del bando).

Con successiva comunicazione, i candidati sono stati chiamati a presentare n. 15 prodotti/ titoli da sottoporre alla valutazione della Commissione, da individuare tra quelli già indicati nell'elenco prodotti/titoli scelti presentato al momento della domanda di partecipazione.

Per quanto riguarda, invece, la fase di valutazione dell'attività svolta presso il CNR, la Commissione dispone di un punteggio massimo di 10 punti; per la valutazione del colloquio, che consiste in una breve dissertazione sulle esperienze scientifiche e professionali del candidato ed è finalizzato ad accertare gli obiettivi del candidato, la sua autonomia, la sua visione nell'ambito delle ricerche di proprio interesse e la capacità di svilupparne ulteriori, l'interesse verso nuove progettualità e la capacità di implementazione di modelli innovativi, la Commissione dispone di un punteggio massimo di 10 punti.

2. - Nella riunione del 14 marzo 2024, la Commissione ha proceduto ad approvare i criteri di valutazione dei titoli e del colloquio per la selezione *de qua*, con particolare riferimento, per quanto di interesse, all'Area Concorsuale Informatica (COD. 02).

In particolare, per quanto riguarda la valutazione dei prodotti di cui alla sezione 1 (max 45 punti), la p.a. ha preso in considerazione i lavori rientranti nelle previsioni di cui all'Allegato A) del bando, mediante l'assegnazione di punteggi massimi per ogni singolo titoli/prodotto sulla base dei criteri dettagliatamente delineati nel doc. 3 versato agli atti dell'odierno giudizio.



Con riferimento, invece, alla Sezione 2 (Contributo e risultati dell'attività, max 25 punti), sono stati dettati i seguenti criteri di valutazione:

- Ampiezza, rilevanza, impatto e continuità della produzione scientifica
- Carriera complessiva del candidato in termini di collaborazioni scientifiche ed autonomia dimostrata, premi e riconoscimenti
- Coerenza con il posizionamento indicato
- Contributo e impatto alle missioni dell'Ente
- Valorizzazione e disseminazione dei risultati della ricerca e supporto tecnico-scientifico

Per la Sezione 3 (Prospettive scientifiche e potenziale, max 5 punti), sono stati tenuti in considerazione *“la chiarezza della visione e degli obiettivi scientifici e tecnici; la rilevanza e fattibilità degli stessi”*.

Infine, con particolare riguardo alla Sezione 4 (Percorso professionale, max 5 punti) sono stati valutati *“la qualità e la varietà delle esperienze professionali e delle competenze gestionali ed organizzative indicate”*.

Ai fini dell'idoneità concorsuale, il bando di concorso, all'art. 4, comma 6, ha previsto il conseguimento del punteggio minimo non inferiore a 60/100mi.

3. - Ebbene, l'odierna parte ricorrente, dopo aver inoltrato rituale domanda di partecipazione per la selezione *de qua*, compilando correttamente tutti i documenti Allegati al bando di concorso, è stata successivamente convocata a sostenere il colloquio previsto dalla normativa concorsuale, in data 6 settembre u.s.

4. - Successivamente, a seguito della pubblicazione della graduatoria finale di merito del concorso, in data 4 novembre u.s., l'odierna ricorrente ha appreso, con suo grande stupore e rammarico, di essere stata esclusa dall'*iter* selettivo, per non aver raggiunto il punteggio minimo complessivo di 60/100mi.

In particolare, la ricorrente ha ottenuto un punteggio totale pari a 44,1 punti per titoli, così ripartiti:

Cognome e nome	Sezione 1	Sezione 2	Sezione 3	Sezione 4	Totale
RIBINO PATRIZIA	25,1/45	14/25	3/5	2/5	44,1/80



In definitiva, il punteggio complessivo della ricorrente (pari a 53,10 punti) risulta dal seguente calcolo:

Cognome e nome	punteggio titoli	punteggio valorizzazione	punteggio colloquio	punteggio totale
RIBINO PATRIZIA	44,1/80	2,33/10	6,67/10	53,10/100

Con successiva comunicazione del 6 novembre 2024 (odiernamente impugnata), parte intimata ha informato la ricorrente dell'esclusione comminata.

Ciò, come si avrà modo di evidenziare più dettagliatamente nel prosieguo del presente atto, è accaduto a causa della illegittima valutazione dei titoli e dei prodotti presentati dalla dott.ssa Ribino.

Tanto premesso, laddove venisse accolto l'odierno atto di ricorso, la Dott.ssa Ribino risulterebbe utilmente inclusa nell'elenco dei candidati vincitori alla procedura *de qua*, per le motivazioni di seguito esposte.

Quanto sin qui illustrato dimostra, dunque, che parte ricorrente ha diritto ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di

DIRITTO

IN VIA PRELIMINARE: SULLA GIURISDIZIONE DI CODESTO ON.LE TRIBUNALE

Preliminarmente, è opportuno sottolineare che il presente giudizio è soggetto alla giurisdizione dell'On.le Tribunale adito, atteso che la selezione di cui trattasi concerne lo sviluppo professionale, nella qualifica dirigenziale, per il personale inquadrato come ricercatore, a mente del CCNL relativo al personale del comparto degli enti di ricerca e sperimentazione per il triennio normativo 2002-2005, sottoscritto in data 7 aprile 2006 e, in particolare, con riferimento all'art.15, riservato ai dipendenti inquadrati nel profilo di Primo ricercatore di II livello professionale.

Invero, l'art. 15, commi 1 e 5, del citato CCNL recita: *"Il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico, articolato su tre livelli, denominati: 1.Dirigente*



di ricerca; 2 Primo ricercatore; 3- Ricercatore... L'accesso al II livello del profilo di ricercatore e tecnologo avviene anche attraverso procedure selettive affidate ad apposite Commissioni esaminatrici finalizzate all'accertamento del merito scientifico ovvero tecnologico, attivate con cadenza biennale all'interno dei profili di ricercatore e tecnologo. Il numero dei posti destinati alle procedure di cui al presente comma sarà definito con riferimento al numero degli appartenenti al livello inferiore".

Dunque, dalla disamina della riportata norma emerge, in modo chiaro ed univoco che il concorso oggetto del presente scrutinio afferisce ad una progressione nell'ambito di un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico.

E d'altronde, per espresso rinvio del bando alla normativa convenzionale intervenuta nel 2002 (art. 15, commi 1 e 5), il profilo dei ricercatori è caratterizzato da un'omogenea professionalità e quindi da un unico organico.

Ne consegue che l'acquisizione della qualifica dirigenziale in conseguenza della indicata procedura selettiva non comporta alcuna novazione del precedente rapporto lavorativo, ma unicamente una sua progressione verticale all'interno della stessa area professionale.

Milita in tal senso l'orientamento del G.A., cristallizzato da ultimo nella recente pronuncia del 24 luglio 2024, n. 15127, laddove il TAR Lazio - Roma (doc. 10), nell'ambito di una questione assolutamente identica alla presente, ha declinato la propria giurisdizione in favore del Giudice ordinario.

I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ARBITRARIETÀ – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

La vicenda da cui trae origine il caso di specie si fonda, come si è già accennato in narrativa, sulla illegittima valutazione dei titoli della Dott.ssa Ribino, dalla "Procedura selettiva per titoli e colloquio



per complessive n. 1010 posizioni di Primo Ricercatore II livello, ai sensi dell'art. 15, comma 5, del CCNL Istituzioni ed Enti di Ricerca e Sperimentazione del 7 aprile 2006", con particolare riferimento all'Area Concorsuale Informatica (Cod. 02).

L'odierna ricorrente, per come già accennato in narrativa, ha inoltrato regolare domanda di partecipazione per la selezione *de qua*, seguendo pedissequamente le indicazioni fornite dagli Allegati A e D al bando di concorso.

Pertanto, sulla base di quanto dichiarato, mai avrebbe potuto la ricorrente immaginarsi di non essere inclusa nel novero dei candidati idonei al concorso, per aver conseguito un punteggio complessivo inferiore a 60/100mi.

Ciò è accaduto, in particolare, a causa dell'attribuzione di un punteggio pari a 44,1 punti per titoli e un punteggio complessivo pari a 53,1 punti, inferiore rispetto a quello legittimamente spettante.

Come già *ut supra* rappresentato, per la valutazione, sulla base degli specifici criteri adottati, la Commissione concorsuale dispone complessivamente di 80 punti, ripartiti tra le seguenti sezioni:

“• Sezione 1) Prodotti e Titoli scelti (max 15 di cui almeno 10 Prodotti)

Per ciascun prodotto/titolo, la Commissione attribuirà un punteggio analitico, entro il limite massimo di 3 punti a prodotto/titolo: max 45 punti

• Sezione 2) Contributo e risultati dell'attività max 25 punti

Il contributo e i risultati dell'attività saranno valutati con un giudizio motivato che tenga in particolare considerazione l'effettivo contributo del candidato nel determinare avanzamenti significativi nell'ambito delle conoscenze inter/multidisciplinari dell'Ente, entro il limite massimo di 25 punti;

• Sezione 3) Prospettive scientifiche e potenziale max 5 punti

Le prospettive scientifiche e il potenziale saranno valutate con giudizio motivato, tenuto conto degli aspetti innovativi e di beneficio per l'Ente, la comunità scientifica e il Paese, entro il limite massimo di 5 punti;

• Sezione 4) Percorso professionale max 5 punti

Il percorso professionale sarà valutato con un giudizio motivato su tutte le esperienze professionali e le



competenze non valorizzate nelle sezioni precedenti con assegnazione del relativo punteggio, entro il limite massimo di 5 punti.

- Valutazione dell'attività svolta presso il CNR max 10 punti
- Colloquio max 10 punti”.

Le censure avanzate nell'odierno atto di ricorso, in particolare, concernono la palese disparità di trattamento lamentata dalla ricorrente, con specifico riguardo ai punteggi (maggiori) attribuiti agli altri candidati, aventi a oggetto lavori analoghi.

Con specifico riferimento alla **Sezione 1)**, i provvedimenti impugnati risultano illegittimi per le seguenti ragioni.

1.1 Il Prodotto N. 4 presentato dall'odierna ricorrente consiste in un articolo pubblicato sulla rivista *Complexity* nel 2019, contenente 11 citazioni: tale lavoro è stato valutato con un punteggio totale pari a **2 punti**, derivante dal seguente calcolo:

- Rilevanza e qualità scientifica della rivista= 0.7 punti (ottimo);
- Impatto sulla società e sulla comunità scientifica = 0.4 punti (buono);
- Originalità e innovatività del prodotto = 0.4 punti (buono);
- Ruolo dell'autore, valutato in base al contributo dichiarato = 0.5 punti (max).

Tuttavia, operando un parallelismo tra il prodotto analogo N. 7 presentato dal candidato Pecori Riccardo (collocato in posizione n. 27 nella graduatoria dei vincitori del concorso), consistente in un articolo pubblicato sulla medesima rivista (*Complexity*), è stato attribuito il punteggio totale di 2.8 sulla base del seguente calcolo:

- Rilevanza e qualità scientifica della rivista= 1 punto (eccellente);
- Impatto sulla società e sulla comunità scientifica = 1 punto (eccellente);
- Originalità e innovatività del prodotto = 0.7 punti (ottimo);
- Ruolo dell'autore, valutato in base al contributo dichiarato = 0.1 punti.



Dal confronto effettuato, è agevole notare che il prodotto del candidato Pecori è stato pubblicato nel 2018, un anno prima rispetto Prodotto N°4 presentato dalla ricorrente, e ha ricevuto 15 citazioni, con un totale di 4 citazioni in più a fronte di un periodo maggiore di visibilità.

L'articolo proposto dal candidato Pecori, come peraltro dallo stesso riportato, consiste in un compendio di una collaborazione tra Università; al contrario, l'articolo presentato dalla dott.ssa Ribino, come dichiarato nella sezione 1, è stato il punto di partenza di ulteriori attività di ricerca, ed è stato altresì adottato ed esteso in diversi progetti di ricerca, come meglio evidenziato nella sezione 2 della domanda di partecipazione.

In altri termini, trattasi di due prodotti identici per rilevanza e qualità scientifica della rivista (entrambi, infatti, sono articoli pubblicati su riviste internazionali, aventi medesimo Impact Factor (2.3)), nonché per impatto sulla società e comunità scientifica, e, purtuttavia, hanno ottenuto punteggi sensibilmente difforni.

Pertanto, alla luce di quanto sinora esposto, si ritiene che il Prodotto N. 4 presentato dalla ricorrente debba ottenere il medesimo punteggio attribuito al prodotto N. 7 del Pecori con riferimento alla voce "*Rilevanza e qualità scientifica della rivista*", pari a 1 punto e, rispetto alla voce "*l'Impatto sulla società e sulla comunità scientifica*", pari a 1 punto e, dunque, un punteggio complessivo pari a **2,9 punti**.

In tal modo, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 45 punti (44,1 punti + 0,9 punti per il prodotto N. 4) e un punteggio complessivo pari a 54 punti.

I.II Con riferimento al Prodotto N. 6 presentato dalla ricorrente, trattasi segnatamente di un articolo pubblicato sulla rivista *Journal of Medical System*, valutato dalla Commissione con un punteggio pari a **2 punti**, così ripartito:

- Rilevanza e qualità scientifica della rivista= 0.4 punti (buono);
- Impatto sulla società e sulla comunità scientifica = 0.4 punti (buono);



-Originalità e innovatività del prodotto = 0.7 punti (ottimo);

-Ruolo dell'autore, valutato in base al contributo dichiarato = 0.5 punti (max).

Anche in questo caso, però, operando un semplice raffronto con il prodotto N. 1 presentato dal candidato Andrea Vinci (candidato collocato alla posizione n. 42° dei vincitori del concorso), che consiste in un articolo pubblicato sulla medesima rivista (*Journal of Medical System*), il punteggio attribuito dalla Commissione in questo caso è pari a 2.6 punti:

-Rilevanza e qualità scientifica della rivista= 0.7 punti (ottimo);

-Impatto sulla società e sulla comunità scientifica = 1 punto (eccellente);

-Originalità e innovatività del prodotto = 0.7 punti (ottimo);

-Ruolo dell'autore, valutato in base al contributo dichiarato = 0.2 punti.

Anche in questo caso, dunque, la p.a ha agito in palese disparità di trattamento, attribuendo alla ricorrente un punteggio certamente inferiore rispetto a quello conseguito da un altro candidato, per un prodotto totalmente analogo.

Pertanto, si ritiene che il Prodotto N. 6 presentato dalla ricorrente debba ottenere il medesimo punteggio attribuito al prodotto N. 1 del Vinci con riferimento alla voce "Rilevanza e qualità scientifica della rivista", pari a 0,7 punti e, dunque, un punteggio pari a **2,3 punti**.

In tal modo, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 44,4 punti (44,1 punti + 0,3 punti per il prodotto N. 6) e un punteggio complessivo pari a 53,4 punti.

Con l'accoglimento del precedente motivo di censura, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 45,3 punti (44,1 punti + 0,9 punti per il prodotto N. 4 + 0,3 punti per il prodotto N. 6) e un punteggio complessivo pari a 54,3 punti.

I.III Con riferimento al Prodotto N°7 presentato dalla ricorrente, ovvero un articolo pubblicato sulla rivista *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, innanzitutto appare utile rappresentare che tale rivista è collocata nel primo quartile Q1 in *computer science* e presenta un



IF=3.662.

Purtroppo, per un mero errore materiale dovuto all'operazione di "copia-incolla", la ricorrente ha indicato nella domanda di partecipazione il nome di una rivista sbagliata, cioè *Journal of Intelligent & Fuzzy Systems*.

Ciononostante, tutti gli altri campi del prodotto sono invece correttamente inseriti, compreso l'ISSN della rivista e il DOI che, infatti, riporta alla rivista corretta: pertanto, la Commissione non avrebbe comunque potuto errare nel valutare il presente prodotto.

Tuttavia, la p.a. ha comunque attribuito un punteggio pari a **2.3 punti**:

- Rilevanza e qualità scientifica della rivista= 0.4 punti (buono);
- Impatto sulla società e sulla comunità scientifica = 0.7 punti (ottimo);
- Originalità e innovatività del prodotto = 0.7 punti (ottimo);
- Ruolo dell'autore, valutato in base al contributo dichiarato = 0.5 punti (max).

Tale punteggio, tuttavia, si rivela errato proprio in considerazione del fatto che, con riferimento alla qualità della rivista, per il prodotto N. 1 presentato dalla ricorrente, così come per il prodotto N. 6 del candidato Stefano Silvestri, entrambi pubblicati sulla rivista *Journal of Ambient Intelligence and Humanized Computing*, la qualità della rivista è stata valutata pari a 1 punto (eccellente).

Sulla base di quanto sopra esposto, dunque, si ritiene che il prodotto N. 7 debba ottenere un punteggio pari a **2.9 punti**.

In tal modo, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 44,7 punti (44,1 punti + 0,6 punti per il prodotto N. 6) e un punteggio complessivo pari a 53,7 punti.

Con l'accoglimento dei precedenti motivi di censura, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 45,9 punti (44,1 punti + 0,9 punti per il prodotto N. 4 + 0,3 punti per il prodotto N. 6 + 0,6 punti per il prodotto N. 7) e un punteggio complessivo pari a 54,9 punti.

I.IV Con riferimento, poi, ai prodotti nn. 9 e 10 presentati dalla ricorrente, e rientranti nella



categoria dei brevetti, per tale tipologia di lavori, la Commissione ha stabilito il seguente criterio di valutazione: *“Tenendo conto del numero di contratti stipulati, verranno assegnati fino a punti 3 per un brevetto internazionale e fino a punti 2 per un brevetto nazionale”*.

Dall’analisi dei prodotti N. 10 e N. 11 del candidato Banterle Francesco (collocato alla posizione n. 9 dell’elenco dei vincitori del concorso), che consistono in brevetti internazionali frutto di attività di ricerca svolta durante il percorso di dottorato, risulta che per ogni brevetto è stato stipulato un solo contratto con terzi. La Commissione, tuttavia, ha attribuito il massimo punteggio pari a 3 punti per ogni brevetto del candidato Banterle.

I prodotti della ricorrente, invece, pur essendo brevetti internazionali frutto di attività di ricerca interna al CNR (dunque con titolarità CNR e nel portafoglio brevetti CNR, senza contratti al momento stipulati con terzi) sono stati valutati con un punteggio pari a 1 punto per ciascun prodotto.

Anche in questo caso, quindi, a parità di titolo avente caratteristiche e valore analoghi, alla ricorrente è stato attribuito un punteggio inferiore rispetto al candidato Banterle, senza che siano state fornite motivazioni adeguate o che risulti evidente una ragione oggettiva per tale differenza.

Ed ancora, a conferma dell’illegittimo operato della p.a. nel caso di specie, i prodotti N. 22 e N. 23 del candidato Filippo Vella (collocato alla posizione n. 25° della graduatoria), anch’essi brevetti internazionali, ma frutto di attività interna all’azienda in cui prestava attività il candidato al tempo del deposito del brevetto (dunque, con titolarità l’azienda stessa senza contratti stipulati con terzi), sono stati valutati con un punteggio pari a 2.5 punti ciascuno.

In verità, se può risultare congruo il punteggio attribuito al candidato Banterle Francesco rispetto ai criteri adottati, nel confronto con il candidato Filippo Vella emerge nettamente una indebita disparità di trattamento nei confronti della ricorrente, poiché è stato attribuito un punteggio maggiore ai brevetti frutto di attività di ricerca in azienda, piuttosto che ai brevetti frutto di attività di ricerca interna al Consiglio Nazionale delle Ricerche, che, si rammenta, ha bandito l’odierna



selezione.

Per tale ragione, si chiede che i prodotti nn. 8, 9 e 10 presentati dalla dott.ssa Ribino siano valutati con un punteggio pari a 3 punti ciascuno, per un totale di 9 punti.

In tal modo, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 50,1 punti (44,1 punti + 6 punti complessivi per i prodotti nn. 8,9 e 10) e un punteggio complessivo pari a 56,1 punti.

Con l'accoglimento dei precedenti motivi di censura, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 51,9 punti (44,1 punti + 0,9 punti per il prodotto N. 4 + 0,3 punti per il prodotto N. 6 + 0,6 punti per il prodotto N. 7 + 6 punti complessivi per i prodotti nn. 8,9 e 10) e un punteggio complessivo pari a **60,9 punti**.

In subordine, si chiede a Codesto Ecc.mo Tribunale l'attribuzione di un punteggio pari a 2,5 punti per ciascun brevetto presentato dalla ricorrente: in tal modo la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 48,6 punti (44,1 punti + 4,5 punti ulteriori complessivi per i prodotti nn. 8, 9 e 10) e un punteggio complessivo pari a 57,6 punti.

Con l'accoglimento dei precedenti motivi di censura, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 50,4 punti (44,1 punti + 0,9 punti per il prodotto N. 4 + 0,3 punti per il prodotto N. 6 + 0,6 punti per il prodotto N. 7 + 4,5 punti ulteriori complessivi per i prodotti nn. 8, 9 e 10) e un punteggio complessivo pari a **59,4 punti**.

I.V Con riferimento, poi, al titolo N. 14 (*Organizzazione del workshop (composizione del program committee, gestione articoli-revisori, pubblicizzazione, interazione con organizzatori conferenza ospitante, etc) Conduzione del workshop a Biarritz*), appartenente alla categoria "Coordinamento di congressi o eventi scientifici internazionale" (punteggio massimo attribuibile pari a 3 punti), la Commissione ha erroneamente considerato il lavoro presentato come rientrante nella categoria "Partecipazione a comitati di redazione e comitati scientifici ed editoriali", con un punteggio massimo attribuibile pari a 1.5 punti e punteggio conseguito pari a 1 punto.



In realtà, il titolo corretto relativo al catalogo “*Partecipazione a comitati di redazione e comitati scientifici ed editoriali*” è il titolo N°15 e non, dunque, il titolo N. 14.

Pertanto, si ritiene che il titolo N. 14 debba essere valutato con l’attribuzione del punteggio massimo pari a 3 punti.

In tal modo, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 46,1 punti (44,1 punti + 2 punti per il prodotto n. 14) e un punteggio complessivo pari a 55,1 punti.

Con l’accoglimento dei precedenti motivi di censura, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 53,9 punti (44,1 punti + 0,9 punti per il prodotto N. 4 + 0,3 punti per il prodotto N. 6 + 0,6 punti per il prodotto N. 7 + 6 punti complessivi per i prodotti nn. 8,9 e 10 + 2 punti per il prodotto N. 14) e un punteggio complessivo pari a **62,9 punti**.

Non v’è chi non veda, dunque, come la superiore condotta amministrativa sia sintomatica di un manifesto ed allarmante *status* confusionario che ha travolto l’Amministrazione in una fase a dir poco delicata e sensibile dell’intera procedura concorsuale, quale è quella della valutazione dei titoli e dei prodotti presentati!

Invero, in presenza di appositi fattori di valutazione corrispondenti, in maniera chiaramente univoca, a un determinato numero e tipo di prodotti dichiarati, la procedente non avrebbe in alcun modo potuto adottare valutazioni diverse da quelle predeterminate e, quindi, attribuire alla ricorrente il punteggio legittimamente spettante.

E del resto, diversamente opinando e ritenendo legittime le modalità di azione dell’intimata sarebbe del tutto frustrata la necessità, imposta dalla legge, di un’adeguata motivazione del provvedimento amministrativo.

Infatti, ai sensi dell’art. 97 della Costituzione, l’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni deve avvenire in base a procedure che garantiscano imparzialità, trasparenza e il rispetto del principio di uguaglianza.

In questo contesto, ogni candidato deve essere valutato secondo criteri oggettivi, uniformi e



predeterminati, al fine di evitare discriminazioni arbitrarie.

La disparità di punteggio occorsa nel caso di specie, tuttavia, appare evidente, nonché arbitraria e in contrasto con i criteri di valutazione fissati dal bando e con i principi sopra richiamati.

Si tratta, evidentemente, di un evidente errore della Commissione che ha *tout court* omesso di valutarli e di attribuire il corrispondente punteggio spettante alla ricorrente.

Donde, la fondatezza del primo motivo di ricorso.

II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS – ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ARBITRARIETÀ – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 3 L.N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L’illegittima esclusione notificata all’odierno ricorrente nel caso di specie, risulta censurabile altresì sotto un ulteriore aspetto.

Con specifico riguardo, infatti, alla Sezione n. 3 (Prospettive scientifiche e potenziale), La Commissione ha stabilito di valutare il profilo della ricorrente con riferimento alla “*chiarezza della visione e degli obiettivi scientifici e tecnici*”, considerandoli “*come buone così come la rilevanza e la fattibilità degli stessi*”, attribuendo un punteggio pari a 3 punti.

Tuttavia, la candidata Silvia Franchini (collocata in posizione n. 72° della graduatoria) ha ricevuto il medesimo sintetico giudizio verbale, al quale però, è corrisposto un punteggio numerico pari a 3.8 punti.

Anche sotto tale profilo, dunque, il punteggio assegnato alla ricorrente presenta profili di illogicità, contraddittorietà, e disparità di trattamento.

Tale discrepanza valutativa, invero, risulta totalmente immotivata e discriminatoria nei confronti dell’odierna ricorrente: al fine di ristabilire la *par condicio* tra i candidati, dunque, la ricorrente ha diritto al punteggio corrispondente, pari a 3.8 punti per la sezione di interesse.



In tal modo, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 44,9 punti (44,1 punti + 0,8 punti per la Sezione n. 3) e un punteggio complessivo pari a 53,9 punti.

Con l'accoglimento dei precedenti motivi di censura, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 54,7 punti (44,1 punti + 0,9 punti per il prodotto N. 4 + 0,3 punti per il prodotto N. 6 + 0,6 punti per il prodotto N. 7 + 6 punti complessivi per i prodotti nn. 8,9 e 10 + 2 punti per il prodotto N. 14 + 0,8 punti per la Sezione n. 3) e un punteggio complessivo pari a **63,7 punti**.

Donde, la fondatezza anche del presente motivo di ricorso.

III. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ARBITRARIETÀ – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

L'agere amministrativo odiernamente censurato, inoltre, appare illegittimo anche sotto un ulteriore aspetto, laddove si consideri l'attribuzione del punteggio relativo alla Sezione n. 4 (Percorso Professionale).

La ricorrente, infatti, ha ottenuto un punteggio pari a 2 punti, a fronte del punteggio massimo attribuibile pari a 5 punti.

Ora, da un'analisi effettuata sui profili degli altri candidati alla selezione *de qua*, si possono notare non poche irregolarità nella descrizione del percorso professionale, rispetto a quello dell'odierna ricorrente.

Nello specifico diversi candidati hanno riportato le medesime informazioni sia nella sezione 2 che nella sezione 4: tuttavia, nell'allegato B del bando di concorso è espressamente specificato, per la Sezione 4, che: *"In questa sezione puoi inserire informazioni che hanno contribuito allo sviluppo del tuo percorso professionale e che non sono già descritte nelle sezioni precedenti.*

Tali informazioni, non devono necessariamente essere in relazione alle missioni che caratterizzano l'identità e



l'azione del CNR. Sono dunque richiesti dati e informazioni significative circa il tuo percorso formativo nonché qualifiche chiave, esperienze professionali e competenze caratterizzanti acquisite nel corso del tuo percorso professionale anche esterno al CNR e durante eventuali periodi all'estero."

Ed infatti, la ricorrente correttamente ha dichiarato nella sezione 4 della propria candidatura le attività che non erano state precedentemente riportate nelle altre sezioni, adempiendo diligentemente alle previsioni del bando di concorso.

Ciò, inevitabilmente, ha comportato un percorso certamente più ridotto rispetto ad altri candidati, che tuttavia hanno tratto un indebito beneficio nella valutazione operata dalla Commissione.

E dunque, la Commissione ha proceduto in modo apertamente difforme rispetto a quanto stabilito nel bando di concorso e nei successivi criteri valutativi dalla stessa predeterminati.

Il tutto è avvenuto, poi, in assenza di una motivazione esplicita idonea a giustificare la mancata (*rectius*, errata) applicazione del criterio enunciato.

La questione non è nuova al Giudice Amministrativo!

Il giudizio della commissione non sfugge, infatti, al sindacato del giudice amministrativo in sede di legittimità venendo in rilievo indici sintomatici del non corretto esercizio del potere, sub specie di difetto di motivazione, di illogicità manifesta, di erroneità nei presupposti di fatto e di incoerenza della procedura valutativa e dei relativi esiti.

La seppur ampia discrezionalità di cui gode la Commissione deve, infatti, essere sempre sorretta da riscontri oggettivi, atteso che l'agire dell'Amministrazione deve, in ogni caso, conformarsi e tendere a criteri logici di razionalità ed univocità.

In merito, il Consiglio di Stato ha statuito che «*le valutazioni operate dalla Commissione esaminatrice in un concorso sono sindacabili qualora venga prospettata con precisione e giustificazione probatoria la sussistenza delle note figure dell'illogicità, dell'irrazionalità e del radicale travisamento dei fatti*» (Cons. Stato, Sez. IV, 5 febbraio 2018, n. 705).

Sul punto, occorre segnalare che «*i parametri definiti prima dell'inizio delle operazioni di valutazione,*



vincolano rigidamente l'operato della Commissione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ossequio ai principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di selezione alle quali l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. Tali criteri non possono quindi essere manipolati in sede di attribuzione del punteggio, integrandoli con pretesi significati impliciti o inespressi» (cfr., tra le molte, in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2019 n. 5024).

Ed infatti, in forza dell'autovincolo stabilito con il primo verbale, la discrezionalità tecnica della Commissione si è sostanzialmente ridotta (Cons. Stato sez. VI n. 01321/2019), divenendo attività vincolata: attività, evidentemente, sindacabile in sede giurisdizionale.

Ciò peraltro è ulteriormente aggravato dalla discrepanza tra il punteggio ottenuto dalla ricorrente nella Sezione 4 e quello attribuito ad altri candidati.

A titolo meramente esemplificativo, si prenda il profilo professionale del candidato Pecori Riccardo (sintetizzato e schematizzato sulla base di quanto dichiarato nella sezione 4 dal candidato Pecori):

Sezione 4 – Percorso professionale	Patrizia Ribino	Pecori Riccardo								
Sintesi esperienze non valorizzati nelle sezioni precedenti	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="367 1451 423 1656">1</td> <td data-bbox="427 1451 959 1656">Laurea in Ingegneria Informatica conseguita voto 110 e Lode [95], risultati tesi pubblicati su Lecture Notes in Computer Science [47]</td> </tr> </table>	1	Laurea in Ingegneria Informatica conseguita voto 110 e Lode [95], risultati tesi pubblicati su Lecture Notes in Computer Science [47]	<table border="1"> <tr> <td data-bbox="979 1451 1036 1530">2</td> <td data-bbox="1039 1451 1544 1530">Abilitazione alla professione di Ingegnere [101]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="979 1535 1036 1614">3</td> <td data-bbox="1039 1535 1544 1614">Abilitazione insegnamento informatica scuola superiore [129]</td> </tr> <tr> <td data-bbox="979 1619 1036 1812">4</td> <td data-bbox="1039 1619 1544 1812">Collaboratore occasionale presso il CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) periodo attività 1 mese [100]</td> </tr> </table>	2	Abilitazione alla professione di Ingegnere [101]	3	Abilitazione insegnamento informatica scuola superiore [129]	4	Collaboratore occasionale presso il CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) periodo attività 1 mese [100]
	1	Laurea in Ingegneria Informatica conseguita voto 110 e Lode [95], risultati tesi pubblicati su Lecture Notes in Computer Science [47]								
	2	Abilitazione alla professione di Ingegnere [101]								
3	Abilitazione insegnamento informatica scuola superiore [129]									
4	Collaboratore occasionale presso il CNIT (Consorzio Nazionale Interuniversitario per le Telecomunicazioni) periodo attività 1 mese [100]									
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="367 1661 423 1770">2</td> <td data-bbox="427 1661 959 1770">Abilitazione alla professione di Ingegnere [104]</td> </tr> </table>	2	Abilitazione alla professione di Ingegnere [104]								
2	Abilitazione alla professione di Ingegnere [104]									
<table border="1"> <tr> <td data-bbox="367 1774 423 1862">3</td> <td data-bbox="427 1774 959 1862">Borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito dei processi</td> </tr> </table>	3	Borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito dei processi								
3	Borsa di studio per attività di ricerca nell'ambito dei processi									



	dell'informatizzazione della Pubblica Amministrazione [103]	5	Internship per il ruolo di Analista Programmatore presso azienda periodo attività 6 mesi [96]
4	Dottorato di Ricerca in Ingegneria Informatica [96]	6	CoCoCo Analista programmatore presso azienda periodo attività 6 mesi [94]
5	Scuola di Dottorato "18th European Agent Systems Summer School" (EASSS 2016)[97]	7	Consulente informatico in outsourcing a distanza presso azienda periodo attività 12 mesi [95]
6	Scuola di Dottorato "5th International Summer School on Domain-Specific Modeling – Theory and Practice [98]	8	Sviluppatore web Java presso azienda periodo attività 15 mesi [92]
7	Scuola di Dottorato "J.T. Schwartz International School for Scientific Research on Computational Social Science: Modelling Spatio-Temporal Reasoning in Complex Social System [99]	9	CoCoCo gestione Pagine web presso università periodo attività 13 mesi [88]
8	Scuola di Dottorato "International GII School of Doctorates in Computer Engineering [100]	10	Docente di Scuola Secondaria di II grado per la classe di concorso A034 Elettronica.[89]
9	Scuola di Dottorato "First Lipari International Summer School on Bioinformatics and Computational Biology " [101].		
10	Corso "Il Programma Horizon 2020 e le sfide della Società" [102]		
11	Assegno di ricerca CNR nell'ambito del progetto IMPULSO, periodo attività 11 mesi [105]		
12	Assegno di ricerca CNR nell'ambito del contratto di collaborazione		



	VITROCISSET-ICAR periodo attività 12 mesi [106]	
	13 Assegno di ricerca CNR nell'ambito della commessa FA.CI.LE, periodo attività 21 mesi [107]	
	14 Ricercatore a tempo determinato [108] periodo attività 54 mesi	
	15 Sviluppo del sistema software denominato KROMOS [44] e ulteriori pubblicazioni [45][46]	
	16 Partecipazione a Commissioni di concorso per il CNR per assegni, contratti e ricercatori TD [85][86][87][88][89][90][91][92][93][94]	
	17 Attività di revisore per diversi Journal come elencato [71].	
Giudizio espresso dalla commissione	La Commissione valuta come sufficiente la varietà delle esperienze professionali e delle competenze gestionali ed organizzative indicate. Valuta, inoltre, come sufficiente la qualità delle esperienze.	La Commissione valuta come ottima la varietà delle esperienze professionali e delle competenze gestionali ed organizzative indicate. Valuta, inoltre, come ottima la qualità delle esperienze.
Punteggio assegnato	2	5

A questo punto, dunque, si ritiene che l'odierna ricorrente abbia diritto a ottenere il punteggio massimo pari a 5 punti per la sezione 4.

In tal modo, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 47,1 punti (44,1 punti + 3 punti per la Sezione n. 4) e un punteggio complessivo pari a 56,1 punti.



Con l'accoglimento dei precedenti motivi di censura, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 57,7 punti (44,1 punti + 0,9 punti per il prodotto N. 4 + 0,3 punti per il prodotto N. 6 + 0,6 punti per il prodotto N. 7 + 6 punti complessivi per i prodotti nn. 8,9 e 10 + 2 punti per il prodotto N. 14 + 0,8 punti per la Sezione n. 3 + 3 punti per la Sezione n. 4) e un punteggio complessivo pari a **66,7 punti**.

Pertanto, si insiste nell'accoglimento del presente motivo di ricorso.

IV. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ARBITRARIETÀ – ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L.N. 241/1990 PER DIFETTO DI MOTIVAZIONE.

Sebbene le superiori censure cui è affidato il ricorso risultino, all'evidenza, in grado di sconfessare la legittimità degli atti impugnati, è bene precisare che, nella denegata ipotesi in cui Codesto Giudice non dovesse ravvisarne la fondatezza, non potrebbe, tuttavia, esimersi dal rilevare la patente illegittimità del bando del concorso in esame, nella parte in cui prevede un criterio valutativo del tutto arbitrario.

Come già rappresentato in punto di fatto, l'art. 6, comma 2, del bando di concorso prevede che *“Relativamente alle sezioni 1, 2 e 4, sono valutabili i titoli acquisiti alla data del 31 dicembre 2022”*.

Analogamente, l'Allegato B del bando (Modello di CV per Primo ricercatore) definisce l'età accademica come gli *“anni dall'inizio dell'attività scientifica, cioè anni dalla prima pubblicazione o dalla fine del dottorato di ricerca o scuola di specializzazione medica, fino al 31/12/2022”*.

Orbene, tale clausola, con tutta evidenza, è illegittima, in quanto, come si esporrà diffusamente nel prosieguo del presente atto, non trova fondamento in alcun criterio logico, né di merito, bensì su di un mero criterio cronologico rispetto al conseguimento del titolo e/o prodotto in questione.



In effetti, l'imposizione di una data limite per la valutazione dei titoli deve rispettare i principi di ragionevolezza e proporzionalità, sanciti dagli insegnamenti della giurisprudenza amministrativa e costituzionale.

Se tale limite temporale non è giustificata da esigenze oggettive legate all'organizzazione della selezione, o alle finalità che la stessa si prefigge di raggiungere, esso risulta arbitrario e penalizzante per i candidati che abbiano conseguito titoli successivamente a quella data, ma comunque prima della presentazione della domanda o della fase di valutazione, come nei fatti è accaduto.

Invero, il termine di scadenza per la presentazione delle candidature è fissato al 17 luglio 2023: vi è, dunque, un arco temporale di 7 mesi in cui i candidati legittimamente avrebbero potuto conseguire ulteriori titoli valutabili nell'ambito della selezione di cui trattasi.

Invero, sulla base del criterio contestato, si configura una evidente violazione del principio di parità di trattamento, impedendo la valutazione di titoli conseguiti legittimamente in una data successiva al 31 dicembre 2022, ma prima della scadenza del bando: in altri termini, questo criterio rischia di discriminare i candidati che, pur avendo raggiunto una qualificazione piena e documentabile, vedono i loro titoli esclusi dalla valutazione.

In base alla consolidata giurisprudenza amministrativa, la valutazione dei titoli in un concorso pubblico deve riguardare i titoli posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande o, eventualmente, a una fase successiva indicata chiaramente nel bando.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'art. 97 della nostra Costituzione, il principio di buon andamento e imparzialità della p.a. richiede che i criteri previsti nelle pubbliche selezioni siano funzionali alla selezione del personale più qualificato.

Tuttavia, una siffatta clausola non persegue alcuna funzione di interesse pubblico e, anzi, determina una situazione discriminatoria tra soggetti che hanno conseguito il medesimo titolo.

Ed infatti, normalmente la data limite per la valutazione dei titoli viene fatta coincidere con la data di scadenza dell'invio delle candidature: nel caso di specie, però, il limite temporale è diverso da quella



di scadenza per la domanda, e peraltro più gravoso per il candidato, senza peraltro alcuna motivazione addotta dalla p.a. a giustificazione di tale previsione normativa.

E dunque, nei fatti, la dott.ssa Ribino, proprio a causa del criterio testè censurato, è stata oltremodo penalizzata, non potendo ottenere alcun punteggio per i prodotti conseguiti entro il luglio 2023 e valutabili come “Prodotti/Titoli scelti” della Sezione 1, in luogo dei prodotti nn. 11, 12 e 15 (il cui punteggio massimo attribuibile è pari a 1.5 punti).

Trattasi, in particolare, di tre articoli su riviste internazionali con un massimo punteggio attribuibile pari a 3 punti:

1. **Prodotto A:** Patrizia Ribino, Claudia Di Napoli, Luca Serino, Norm-based reinforcement learning for QoS- driven service composition, Information Sciences, Volume 646, 2023, 119377, ISSN 0020-0255, <https://doi.org/10.1016/j.ins.2023.119377>. Elsevier IF: 8.1 – Q1.

Operando un confronto con il prodotto N.1 del candidato Giovanni Paragliola (Articolo pubblicato sulla medesima rivista nel 2022, di cui il candidato è autore principale), la Commissione ha attribuito a tale lavoro il punteggio pari a 3 punti, così ripartito:

- Rilevanza e qualità scientifica della rivista= 1 punti (eccellente);
- Impatto sulla società e sulla comunità scientifica = 1 punti (eccellente);
- Originalità e innovatività del prodotto = 0.7 punti (ottimo);
- Ruolo dell'autore, valutato in base al contributo dichiarato = 0.5 punti (max).

Pertanto, si ritiene che il medesimo punteggio debba essere assegnato al Prodotto A) della dott.ssa Ribino.

2. **Prodotto B:** Zaib Ullah, Muddasar Naeem, Antonio Coronato, Patrizia Ribino, Giuseppe De Pietro, Blockchain Applications in Sustainable Smart Cities, Sustainable Cities and Society, Volume 97, 2023, 104697, ISSN 2210-6707, <https://doi.org/10.1016/j.scs.2023.104697>. Elsevier IF: 11.7 – Q1. Anche per tale



articolo, la ricorrente dovrebbe ottenere il punteggio massimo pari a 3 punti, trattandosi di un Articolo su rivista internazionale collocata nel primo quartile Q1, con un altissimo impact factor di 11.7 (al tempo della pubblicazione), di cui la ricorrente è primo autore alla pari e responsabile scientifico di Zaib Ullah, assegnista ai tempi della sottomissione dell'articolo; l'impatto dell'articolo sulla comunità scientifica è anche supportato dalle numerose citazioni ricevute in un solo anno (cioè 54).

3. **Prodotto C:** Ribino, P. The role of politeness in human-machine interactions: a systematic literature review and future perspectives. *Artif Intell Rev* (2023). <https://doi.org/10.1007/s10462-023-10540-1>. Springer IF: 12 – Q1: analogamente, il prodotto è un Articolo pubblicato su rivista internazionale di cui la dott.ssa Ribino è unico autore principale, collocata nel primo quartile Q1 nell'area *Artificial intelligence*, con un elevatissimo *impact factor* pari a 12 (al tempo della pubblicazione); il forte impatto dell'articolo è testimoniato anche dal numero elevato di accessi (circa 11k, così come segnalato dal sito *Springer*), effettuati in un solo anno. Pertanto, anche in questo caso si chiede l'attribuzione del punteggio massimo pari a 3 punti.

Quanto, invece, ai titoli conseguiti nel 2023 che non sono stati valorizzati nella sezione 2 (relativa a Contributo e risultati dell'attività), si segnala:

- 1. Organizzazione di convegni:** General Chair del Workshop Internazionale *SeLiE'23 - "3rd International Workshop on Self- Learning in Intelligent Environments"* (<https://selie23.na.icar.cnr.it/>) Co-located with 19th International Conference on Intelligent Environments (IE2023) Island of Mauritius, 27 - 30 June 2023 (<https://ie2023.mdxmru.com/>);
- 2. Responsabilità scientifica per progetti di ricerca:**
 - a) Responsabile Scientifico per l'ICAR CNR dell'attività del task "*Machine Learning and AI*" del Work Package WP4 "*Data collection, management and analysis to facilitate sharing of data and knowledge among healthcare professionals in hospital and community settings*" nell'ambito del Programma di Ricerca e Innovazione dal titolo "*Ageing Well in an ageing society -Age-It*" Spoke 8 finanziato nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Missione 4 Istruzione e Ricerca –



Componente 2 Dalla ricerca all'impresa – Investimento 1.3, finanziato dall'Unione europea – NextGenerationEU"- D.D. MUR di concessione Prot. n. 1557 del 11/10/2022. Importo finanziamento affidato per le attività del task: 349.215,52 €. (Prot. n. 169623/2023 del 05/06/23);
b) Responsabilità scientifica dell'unità di ricerca ICAR per il progetto "*Study for a tool for DDesign, CControl and CCommissioning of Lighting Control systems*", ammesso a finanziamento nell'ambito del progetto PRIN: PROGETTI DI RICERCA DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE – Bando 2022. Decreto Direttoriale n. 742 del 30- 05-2023 – Codice progetto: 2022YWW9B8. Importo finanziamento per l'unità operativa: 67.203,00€

- 3. Componente di Commissioni:** Componente della Commissione esaminatrice del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato di una unità di personale profilo Collaboratore Tecnico Enti di Ricerca, VI livello professionale presso l'Area della Ricerca di Palermo del Consiglio Nazionale delle Ricerche (BANDO N. 367.410 CTER AREA PA; prot. n. 44222 del 15.02.2023 e successivo decreto di rettifica prot. CNR n. 73982 del 13.03.2023).

I titoli poc'anzi menzionati, in effetti, ben possono essere valutati nell'ambito del giudizio complessivo da fornire nella Sezione 2, in cui la ricorrente ha già ottenuto un punteggio pari a 14 punti.

Sulla base di quanto sopra esposto, si chiede che ai predetti titoli venga assegnato un punteggio aggiuntivo di almeno +1 punto ulteriore per la Sezione 2 e, dunque, 15 punti.

Alla luce delle superiori argomentazioni, appare necessario attribuire all'odierna ricorrente un punteggio per titoli pari a 51,1 punti (44,1 punti; + 6 punti per i titoli conseguiti entro luglio 2023 da valutare nella Sezione 1; +1 punto per i titoli conseguiti entro luglio 2023 da valutare nella Sezione 2) e un punteggio complessivo pari a 60,1 punti.

Con l'accoglimento dei precedenti motivi di censura, la ricorrente otterrebbe un punteggio per titoli pari a 64,7 punti (44,1 punti + 0,9 punti per il prodotto N. 4 + 0,3 punti per il prodotto N. 6 + 0,6 punti per il prodotto N. 7 + 6 punti complessivi per i prodotti nn. 8,9 e 10 + 2 punti per il prodotto



N. 14 + 0,8 punti per la Sezione n. 3 + 3 punti per la Sezione n. 4 + 6 punti per i titoli conseguiti entro luglio 2023 da valutare nella Sezione 1; +1 punto per i titoli conseguiti entro luglio 2023 da valutare nella Sezione 2) e un punteggio complessivo pari a **73,7 punti**.

Donde il presente motivo di censura della procedura selettiva in esame.

V. SULLA PROVA DI RESISTENZA

Sotto il profilo della prova di resistenza, parte ricorrente ha diritto a ottenere il punteggio legittimamente spettante per i titoli e i prodotti presentati in domanda, il che le permetterebbe certamente di essere collocata in posizione utile nella graduatoria del concorso.

Con specifico riguardo al punteggio utile ai fini dell'inserimento in graduatoria, infatti, l'idoneità concorsuale è conseguita al raggiungimento del punteggio minimo pari a 60/100mi nella valutazione dei titoli, Valorizzazione dell'attività e del colloquio.

Sulla base di quanto sopra esposto, invero, con riferimento al primo motivo di ricorso, la ricorrente ha diritto all'ottenimento di un punteggio pari a **62,9 punti** così calcolato:

-44,1 punti per titoli già conseguiti

-+ 0,9 punti ulteriori per il prodotto N. 4;

-+ 0,3 punti ulteriori per il prodotto N. 6;

-+0,6 punti ulteriori per il prodotto N. 7;

-+ 6 punti complessivi ulteriori per i prodotti nn. 8,9 e 10;

-+ 2 punti ulteriori per il prodotto N. 14;

-2,33 punti già conseguiti per la valutazione dell'attività svolta presso il CNR;

-6,67 punti già conseguiti per il colloquio.

In tal modo, la ricorrente sarebbe certamente collocata nella graduatoria finale del concorso, alla posizione n. 67°:



65°	BORGIA	ELEONORA	63,12/100
66°	SOCIEVOLE	ANNALISA	63,11/100
67°	CASINI	GIOVANNI	62,25/100
68°	BAGLIONI	MIRIAM	62,05/100

Inoltre, con l'accoglimento dell'ulteriore motivo di ricorso (rubricato n. II) relativo all'errata valutazione di quanto dichiarato nella Sezione n. 3, la ricorrente raggiungerebbe il punteggio finale di **63,7 punti**, collocandosi alla posizione n. 60°, ovvero la prima tra gli idonei:

59°	MANCA	MARCO	64,05/100
60°	SPAGNOLO	GIORGIO ORONZO	63,62/100
61°	DE ANGELIS	GUGLIELMO	63,45/100

Ancora, con riferimento al motivo di ricorso (sub III) relativo alla Sezione n. 4, in caso di esito positivo del giudizio, la ricorrente otterrebbe un punteggio finale pari a **66,7 punti**, collocandosi alla posizione n. 51°, tra i candidati vincitori del concorso:

50°	MUNTEAN	CRISTINA-IOANA	67,20/100
51°	CATALANO	CHIARA EVA	66,60/100
52°	DE GREGORIO	MASSIMO	66,46/100

Infine, con specifico riguardo all'ultimo motivo di ricorso, relativo alla mancata valutazione dei titoli conseguito entro luglio 2023, la ricorrente otterrebbe un punteggio finale complessivo pari a **73,7 punti** e si collocherebbe alla posizione n. 20° tra i vincitori del concorso:

19°	CORO	GIANPAOLO	74,07/100
20°	VADICAMO	LUCIA	73,58/100
21°	PIERI	GABRIELE	73,41/100

Si insiste, pertanto, affinché venga accertato e dichiarato il diritto dell'odierna ricorrente all'attribuzione del punteggio legittimamente spettante e, per l'effetto, alla collocazione in posizione utile, tra i candidati vincitori del concorso o, in subordine, nel novero degli idonei.

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto parte ricorrente, *ut supra* rappresentata, difesa e domiciliata,



RICORRE

a codesto On.le Tribunale, adito in funzione di Giudice del Lavoro, affinché voglia fissare l'udienza ex art. 415 c.p.c. e disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, previa disapplicazione dei provvedimenti amministrativi impugnati e di ogni altro provvedimento lesivo della posizione giuridica soggettiva del ricorrente, accogliere le seguenti conclusioni:

NEL MERITO

1. ritenere e dichiarare nulli/annullabili/inefficaci e/o comunque disapplicare i provvedimenti amministrativi di cui in epigrafe;
2. conseguentemente, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Ribino ad essere dichiarata vincitrice del concorso e, dunque, essere chiamata alla stipula del relativo contratto di lavoro;
- 2.1 in via subordinata, accertare e dichiarare il diritto della Dott.ssa Ribino ad essere dichiarata idonea del concorso, anche ai fini dei successivi scorrimenti di graduatoria;
3. per l'effetto, e per tutte le motivazioni di cui in ricorso, condannare le Amministrazioni resistenti, ciascuna per quanto di propria competenza, a provvedere alla rivalutazione della posizione di parte ricorrente e, dunque, ricalcolare il punteggio dalla stessa conseguito, ai fini della collocazione nella posizione legittimamente spettante in graduatoria;
4. conseguentemente, condannare le Amministrazioni, a vario titolo coinvolte, al risarcimento del danno subito, anche in via equitativa, dall'odierna ricorrente a causa della illegittimità censurata della procedura *de qua*.

Con vittoria di spese, competenze e onorari del presente giudizio, da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori.

Si dichiara che il valore della causa è indeterminabile e, ai sensi del d.P.R. 30/05/2002 n. 115 (T.U. spese giustizia), il contributo unificato è pari a Euro 259,00.



Salvis iuribus.

Palermo – Roma, 30 dicembre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

IN VIA ISTRUTTORIA:

I. ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICAZIONE NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI (EX ART. 151 C.P.C.)

I sottoscritti procuratori che assistono, rappresentano e difendono parte ricorrente come indicato in epigrafe del presente ricorso

PREMESSO E RILEVATO CHE

- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, il ricorso *ut supra* deve potenzialmente essere notificato a tutti i candidati, vincitori ed idonei del concorso che, in seguito ad una eventuale pronuncia favorevole di codesto On.le Tribunale, potrebbero subire un pregiudizio;
- la notifica del ricorso nei confronti degli eventuali controinteressati nei modi ordinari sarebbe impossibile in ragione del numero dei destinatari;
- la tradizionale notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione in G.U. si appalesa oltremodo onerosa per la ricorrente;
- l'art. 151 c.p.c. ha previsto la facoltà per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax;
- i Tribunali del Lavoro, con provvedimenti resi in controversie analoghe a quella in esame, hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica.

Tutto ciò premesso, i sottoscritti Avvocati

FANNO ISTANZA



affinché l'Ill.ma S.V., valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante la pubblicazione dell'estratto del ricorso in G.U.

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i candidati, vincitori ed idonei del concorso, potenziali controinteressati rispetto alla posizione dell'odierna parte ricorrente, attraverso la pubblicazione del presente ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza sul sito web istituzionale del Ministero resistente.

IL SI OFFRONO IN COMUNICAZIONE I SEGUENTI DOCUMENTI:

(Considerate le dimensioni dei file da allegare, si comunica che il deposito della documentazione integrale avverrà in diverse tranches, attraverso singoli depositi accompagnati dalle relative note di deposito).

Doc. 1 Bando di concorso e allegati;

Doc. 2 Graduatoria finale;

Doc. 3 Criteri di valutazione;

Doc. 4 Provvedimento del 4 novembre 2024, comunicato all'odierna ricorrente a mezzo PEC in data 6 novembre u.s.;

Doc. 5 Convocazione della ricorrente a sostenere il colloquio;

Doc. 6 Domanda di partecipazione della ricorrente e ulteriore elenco di titoli e prodotti;

Doc. 7 Scheda di valutazione Ribino;

Doc. 8 Verbali della Commissione esaminatrice;

Doc. 9 Candidatura Benterle Francesco;

Doc. 10 Candidatura Pecori Riccardo;

Doc. 11 Candidatura Silvestri Stefano;

Doc. 12 Candidatura Vella Filippo;



Doc. 13 Candidatura Vinci Andrea;

Doc. 14 Sentenza TAR Lazio - Roma, Sez. III quater, 24 luglio 2024, n. 15127.

Palermo – Roma, 30 dicembre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell

